

\* \* \*

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Art. 1 - Costituzione, forma giuridica, sede, durata**

1.1. È costituita l'Associazione denominata "Pugliesi a Milano stazione di Testa" (più avanti, anche solo "l'Associazione"), in forma di Associazione non riconosciuta.

L'Associazione ha sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele 22; è fatta salva la possibilità che l'Assemblea, in composizione ordinaria, istituisca nuove sedi, anche ratificando l'operato del Consiglio Direttivo.

1.2. L'Associazione ha durata illimitata; restano ferme le ipotesi di scioglimento o liquidazione come appresso regolate.

#### **Art. 2 - Scopo**

2.1. L'Associazione è insindacabilmente apartitica e non ha scopo di lucro.

2.2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.3. Scopi dell'Associazione sono:

- proporre e realizzare iniziative ed interventi

volti a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento dei rapporti della comunità pugliese, residente a Milano e non, con il resto del mondo;

- diffondere e ampliare la conoscenza della cultura pugliese sotto tutti i suoi aspetti, attraverso contatti fra persone, enti, mass-media, Social network ed associazioni;

- diffondere, individuare ed ampliare la conoscenza della "pugliesità" sotto tutti i suoi aspetti, valorizzando il suo significato ed esportandone il suo intrinseco valore;

- promuovere lo sviluppo culturale e socio-economico del territorio pugliese;

- promuovere l'internazionalizzazione e gli scambi culturali tra popoli e culture diverse, particolarmente in ambito giovanile, con la cultura pugliese;

2.4. L'Associazione potrà offrire la propria collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri scopi. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

2.5. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività finalizzate, direttamente o indirettamente, al

perseguimento degli scopi precedentemente elencati, ivi incluse quelle di carattere commerciale o lucrativo purché rimangano accessorie rispetto a detti scopi e salvo quanto sopra indicato riguardo il divieto di distribuzione di somme.

2.6. Tra le attività possibili al fine del perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà realizzare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- attività culturali: ad esempio, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni;

- attività di comunicazione: ad esempio, gestione di siti web, pubblicazione di un bollettino cartaceo e telematico, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, gestione ed animazione di forum tematici;

- attività commerciali: ad esempio, organizzazione di fiere ed eventi con presentazione e/o commercializzazione di prodotti.

### **Art. 3 - Soci**

3.1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, persone fisiche maggiorenni, Società, enti.

3.2. Tutti coloro i quali intendono diventare Soci dell'Associazione dovranno farne richiesta nelle

modalità indicate dall'Associazione (ad esempio, per mezzo del sito internet o di moduli all'uopo predisposti) e provvedere al versamento della quota associativa annuale prevista.

3.3. La richiesta di ammissione a Socio diviene efficace, con il conseguimento automatico della qualità di Socio, dietro la presentazione all'Associazione della domanda di ammissione ed il versamento della quota associativa prevista. Essa è tuttavia suscettibile di rigetto da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato; contro la decisione di rigetto è ammesso appello all'Assemblea, da proporsi in forma scritta con comunicazione da inviare all'Associazione, nelle forme indicate dalla stessa e comunque tramite una modalità che consenta di avere certezza dell'invio e del ricevimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della decisione impugnata. L'Assemblea decide a riguardo in composizione ordinaria a maggioranza dei voti dei presenti.

3.4. Possono essere individuate più categorie di Soci, differenziantisi per determinate caratteristiche (ad esempio, Soci simpatizzanti, onorari, etc.).

3.5. I Soci possono partecipare alle attività Sociali.

3.6. Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

3.7. Le Società e gli enti Soci, dal momento dell'ammissione, partecipano alle Assemblee Sociali nelle persone dei legali rappresentanti o di soggetti dagli stessi delegati.

3.8. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative o degli importi deliberati dall'Assemblea in caso di autofinanziamento dell'Associazione;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.

3.9. Il provvedimento di radiazione pronunciato dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea,

alla quale deve essere convocato il Socio interessato,  
si procede alla disamina degli addebiti.

3.10. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 4 - Organi Sociali**

4.1. Gli organi Sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti;
- il Segretario.

4.2. Tutti gli incarichi Sociali si intendono a titolo gratuito, salvo quanto previsto più avanti per il revisore.

#### **Art. 5 - Assemblea**

5.1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

I Soci sono denominati Soci ordinari. Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

5.2. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e

straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Salvo quanto specificato appresso in tema di deleghe, ogni Socio ha diritto a un voto. I Soci fondatori costituiscono il primo nucleo di Soci effettivi.

5.3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La Convocazione dell'Assemblea oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata almeno entro 30 giorni.

5.4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 5 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mezzo posta, fax, posta elettronica, sito Internet dell'Associazione.

5.5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro.

5.6. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

a. provvede alla nomina del Consiglio direttivo e delle altre cariche sociali;

b. delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione;

c. delibera sulle modifiche del presente Statuto;

d. delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci;

d. delibera sull'eventuale destinazione degli utili comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;

e. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio.

5.6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.7. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto



l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria s'intendono validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e deliberano a maggioranza del voto dei presenti.

5.9. E' ammessa la partecipazione alle assemblee per via telematica.

5.10. Ogni due anni l'Assemblea ordinaria provvede a eleggere, a scrutinio segreto, i membri degli organi dell'Associazione. Tuttavia, tutte le cariche sociali sono modificabili in seguito a deliberazione dell'assemblea riunita in sede straordinaria con le maggioranze previste nel punto 5.7.

5.11. Le modifiche del presente Statuto possono essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

#### **Art. 6 - Consiglio direttivo**

6.1. Il Consiglio direttivo è composto da 4 o più membri.

6.2. Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

6.3. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

6.4. All'atto di costituzione dell'Associazione i Soci

designano i membri del primo Consiglio direttivo in carica.

6.5. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato del Consiglio direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso.

6.6. Nel caso in cui il Consiglio direttivo, composto secondo il criterio di cui al comma precedente, dovesse ritenere, per esigenze di funzionamento, necessaria un'integrazione del numero dei Consiglieri, a essa si provvederà attraverso la cooptazione progressiva dei primi fra i non eletti dell'ultima sessione elettorale.

6.7. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio direttivo ha il dovere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che determinerà la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

6.8. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre

Consiglieri, senza formalità. E' ammessa la riunione per via telematica.

6.9. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione o disciplinari verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- decidere sull'utilizzo delle risorse patrimoniali dell'Associazione;
- curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione

ne, agendo per tramite dei propri membri o dando mandato a terzi e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci, la straordinaria amministrazione.

## **Art. 7 - Cariche Sociali**

### *7.1 Il Presidente dell'Associazione*

7.1. Il Presidente dell'Associazione, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### *7.2. Il Vice Presidente dell'Associazione*

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le mansioni per le quali sia stato espressamente delegato.

E' possibile la contemporanea presenza in carica di due o più Vice Presidenti.

### *7.3. Il Segretario*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e redige e conserva i verbali delle riunioni.

### *7.4. Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri Sociali contabili, di quelli fiscali,

se previsti, (redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo) e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione, ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Revisore dei conti**

8.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci può nominare un revisore dei conti.

8.2. Il revisore può essere anche un non Socio della Associazione.

8.3. Il Consiglio direttivo può stabilire un compenso per il revisore.

8.4. Per la prima volta la nomina è effettuata nell'atto costitutivo.

8.5. Il revisore vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sulla gestione finanziaria, esamina e approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci. Il revisore può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

8.6. Il revisore è nominato per un biennio e può essere soggetto a rielezione.

#### **Art. 9 - Delegati territoriali**

9.1. Per il perseguimento più efficace delle finalità

istituzionali a scapito delle difficoltà logistiche, il Consiglio direttivo può nominare, fra i Soci, delegati sul territorio.

9.2. L'attività di costoro è vincolata al mandato conferito, i cui contenuti vengono definiti dal Consiglio direttivo.

9.3. Il delegato territoriale soggiace alle medesime regole di condotta previste per i Soci.

9.4. L'eventuale revoca del mandato spiega efficacia immediata dalla data della sua ricezione.

9.5. Avverso il provvedimento di revoca il delegato potrà azionare la procedura arbitrale di cui all'art. 14 del presente statuto.

#### **Art. 10 - Bilancio**

10.1. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e/o quello consuntivo.

10.2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

10.3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non possono essere distribuiti ne ai Soci

ne ai terzi.

10.4 L'esercizio Sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 11 - Patrimonio**

11.1. Il patrimonio Sociale è costituito:

- da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo (e.g. quote associative annuali; - contributi o elargizioni, anche a titolo di liberalità, che potranno pervenire da privati e/o organizzazioni e/o enti, anche pubblici territoriali quali ad esempio Comuni, Regioni e Province; rendite);
- da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni.

#### **Art. 12 - Controversie**

12.1. Le controversie derivanti dal presente contratto o allo stesso relative potranno essere sottoposte alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per il Foro di Milano, o, in via alternativa, a procedura arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, con arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

#### **Art. 13 - Scioglimento**

13.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in

seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

13.2. Allo stesso modo, anche la richiesta, effettuata da parte dei Soci, avente ad oggetto la richiesta di trattazione dello scioglimento dell'Associazione innanzi all'Assemblea generale straordinaria deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

13.3. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, destinandolo comunque a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 14 - Rinvii**

14.1. Le regole di funzionamento dell'Associazione, oltre a quanto qui disciplinato, sono contenute negli atti regolamentari interni, da realizzare ed approvare a cura del Consiglio Direttivo previa sottoposizione, a fini consultivi, all'Assemblea in composizione ordinaria.

14.2. Per tutto quanto non previsto dal presente



statuto o dal citato regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e dalle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.